

CONSORZIO C.R.E.A.T.E.

STATUTO

Art. 1

(Denominazione, costituzione, sede, durata)

- 1.1 È costituito tra Enti pubblici ed Imprese private un Consorzio denominato C.R.E.A.T.E. (Consorzio di Ricerca per l'Energia, l'Automazione e le Tecnologie dell'Elettromagnetismo), con attività esterna, senza fini di lucro, a norma degli articoli 2602, 2612 e seguenti C.C..
- 1.2 Il consorzio ha sede legale nella città di Napoli, alla via Claudio numero 21.
- 1.3 Possono essere istituite sedi distaccate secondarie e rappresentanze con delibera dell' Assemblea.
- 1.4 Il consorzio ha la durata fino al 27/10/2022.

Art. 2

(Soci del Consorzio)

2.1 I soci del consorzio sono:

- 1) Ansaldo Energia S.p.A
- 2) Seconda Università di Napoli
- 3) Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- 4) Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- 5) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

2.2 Per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci universitari dovranno essere in numero pari almeno ai 2/3 dei soci. In ogni caso il numero dei soci non potrà essere superiore a sette.

2.3 Può essere ammessa al Consorzio, secondo le modalità specificate nei successivi artt. 15 e 16, ogni organizzazione e/o istituzione a carattere nazionale o internazionale che svolga attività di ricerca connesse ai temi elencati all'articolo 3.

Art. 3

(Scopo e Oggetto)

3.1 Il Consorzio, senza finalità di lucro, ha lo scopo di creare un'organizzazione volta a perseguire l'oggetto sociale di cui in seguito. Pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

3.2 Gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti nell'attività scientifica e di ricerca del Consorzio, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine, gli utili saranno accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

3.3 Il Consorzio ha il seguente oggetto:

- a) svolgere attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica negli ambiti scientifici di seguito indicati;
- b) progettare, sviluppare e realizzare nuove metodologie, tecnologie, apparecchiature e impianti finalizzati alle attività di ricerca di interesse industriale e migliorare quelli già in uso, anche mediante l'acquisizione di ricerche e risultati ottenuti da altre organizzazioni di ricerca;
- c) favorire l'interazione fra università, organizzazioni di ricerca e industria, promuovendo e realizzando lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;

- d) promuovere la formazione scientifica, tecnica e professionale a livello universitario e post-universitario, nei campi di interesse del consorzio, in collaborazione con le università, le organizzazioni di ricerca e le imprese;
- e) trasferire conoscenze scientifiche e tecnologiche al territorio per la valorizzazione industriale di conoscenze, apparecchiature prototipali, tecnologie ed altri ritrovati della ricerca condotta dai soci del consorzio.

3.4 L'ambito di riferimento dell'attività di ricerca del consorzio è quella dell'Ingegneria industriale e dell'Informazione. In tale ambito, le principali aree scientifiche di interesse del Consorzio sono le seguenti:

- Plasmi e fusione nucleare;
- Applicazioni dell'elettromagnetismo;
- Automazione industriale e robotica.

3.5 Nel dare attuazione ai compiti istituzionali, il Consorzio dovrà privilegiare l'erogazione ai soci dei servizi di formazione e di ricerca.

Art. 4

(Organi consortili)

4.1 Sono organi del consorzio:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) Il Collegio Sindacale;
- e) Il Presidente;
- f) Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico;
- g) Il Direttore.

4.2 Il Presidente, i consiglieri facenti parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, i membri del Collegio Sindacale, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni momento dall'Assemblea.

Art. 5

(Assemblea dei soci: composizione ed attribuzioni)

5.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati. Ad essa partecipano i rappresentanti legali pro-tempore (o loro delegati) di tutti i consorziati.

5.2 Ogni socio ha diritto a un solo voto.

5.3 L'Assemblea, con le modalità ed i criteri previsti dallo Statuto:

- a) nomina il Presidente, il Direttore, il Coordinatore e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale ed il suo Presidente, stabilendo e determinando eventuali indennità di carica; nell'effettuare dette nomine, l'Assemblea terrà conto di proposte e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il bilancio consuntivo, comprensivo della relazione sulla gestione ed attività svolta;
- c) approva entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il programma annuale di attività per l'esercizio successivo;
- d) delibera sulle azioni da intraprendere in relazione alle responsabilità del Presidente, del Direttore, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale;
- e) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;

- f) delibera su tutte le questioni sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulle variazioni dell'ammontare del fondo consortile di cui all'art. 22;
- h) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio, nominando i liquidatori e fissandone i poteri;
- i) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di sedi secondarie e/o distaccate;
- j) delibera sulle modifiche di statuto.

Art. 6 (Assemblea dei soci: convocazione)

- 6.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario o quando lo richiedano almeno due soci.
- 6.3 L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consorzio mediante posta elettronica certificata (o mediante altro mezzo con certezza di ricezione) spedito almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. La data/ora prevista per la riunione è unica. In caso di partecipazione per delega, la lettera di delega debitamente firmata dal rappresentante legale del socio, dovrà pervenire in originale o mediante posta elettronica certificata entro il giorno precedente la data fissata per la riunione. Non possono essere delegati né altri membri dell'Assemblea, né il Presidente, né i membri del Consiglio di Amministrazione, né il Direttore, né il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, né i membri del Collegio sindacale.

Art. 7 (Assemblea dei soci: delibere)

- 7.1 La partecipazione alle riunioni può avvenire anche per via remota mediante audio o videoconferenza a condizione che:
 - vengano indicati nell'avviso di comunicazione i luoghi audio o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
 - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

7.2 L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

7.3 L'Assemblea è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consorzio.

7.4 Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte da uno tra i consorziati nominato dagli intervenuti presenti all'inizio della riunione. Il segretario redige il verbale dell'assemblea. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Consiglio di Amministrazione.

7.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per i casi specificati nel successivo comma.

- 7.6 Sono assunte con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto le deliberazioni riguardanti:
- a) modifiche di statuto;
 - b) ammissione, recesso, esclusione dei soci;
 - c) scioglimento o messa in liquidazione del Consorzio.
- 7.7 Non possono essere assunte deliberazioni su argomenti non esplicitamente inclusi nell'ordine del giorno, salvo nel caso in cui siano presenti tutti i soci e che ci sia consenso unanime sulla inclusione.
- 7.8 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e trascritto in apposito libro, di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

Art.8 (Consiglio di Amministrazione - Composizione e attribuzioni)

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre al Presidente del Consorzio che lo presiede, da quattro membri. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della ordinaria e straordinaria gestione del Consorzio.
Nella designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dovrà tra l'altro tener conto delle seguenti linee guida:
- a) competenza specifica nelle aree di interesse del consorzio;
 - b) complementarietà delle competenze fra i membri;
 - c) esperienza consolidata di leadership di progetti di ricerca e/o formazione.
- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione possiede tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può stipulare gli atti ed i contratti inerenti l'oggetto del Consorzio.
- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione istruisce le procedure di ammissione, recesso, ed esclusione dei consorziati, che sottopone con parere motivato all'approvazione dell'Assemblea.
- 8.4 Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
- a) definisce l'attività e le linee di sviluppo del Consorzio, sulla base di studi, elaborazioni, indagini, svolte anche dal Comitato Tecnico-Scientifico;
 - b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo redatto ai sensi 2615 bis del C.C. e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla relazione sulla gestione;
 - c) redige il programma annuale di attività per l'esercizio successivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
 - d) delibera il sistema di deleghe da attribuire, per la gestione del Consorzio, al Presidente, al Direttore;
 - e) delibera le convenzioni ed i contratti ed, in genere, tutti gli atti che comportano spesa per il Consorzio;
 - f) delibera i contratti di consulenza tecnico-scientifica necessari per l'esecuzione delle attività di ricerca del consorzio;
 - g) delibera sulle borse di studio ed assegni di studio da conferire a giovani ricercatori;
 - h) discute e delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Direttore e dal Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - i) delibera i regolamenti interni e le istruzioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio;
 - j) delibera in materia di servizi da prestare ai consorziati ed ai terzi e ne determina le tariffe e le modalità;
 - k) delibera sugli accordi specifici per l'acquisizione di risorse da consorziati o da terzi;
 - l) delibera tutti gli atti che comportano impiego delle risorse di cui il Consorzio dispone;
 - m) delibera su ogni questione riguardante i contratti di collaborazione con persone fisiche e giuridiche;
 - n) delibera circa l'organico e l'assunzione del personale e la normativa interna;
 - o) definisce la struttura organizzativa del Consorzio e le procedure per la gestione;
 - p) esamina le domande di ammissione di nuovi consorziati, proponendo all'Assemblea eventuali obblighi particolari per il nuovo consorziato;
 - q) delibera in ordine alle liti attive e passive;

- r) propone all'Assemblea l'istituzione di sedi distaccate e secondarie;
- s) propone eventuali modifiche al presente statuto.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione - Convocazione e delibere)

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato dal Presidente qualora lo richiedano almeno due membri.
- 9.2 La convocazione è inviata mediante posta elettronica certificata (o altro mezzo con certezza di ricezione) a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Eventuale impossibilità di partecipare alla riunione deve essere comunicata al Presidente via pec (o altro mezzo con certezza di ricezione).
- 9.3 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. Eventuale impossibilità di partecipare alla riunione deve essere comunicata al Presidente via pec (o altro mezzo con certezza di ricezione).
- 9.4 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico e i membri del Collegio sindacale.
- 9.5 Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto e limitatamente a particolari parti all' o.d.g., persone esterne; l'invito e la relativa motivazione dovrà essere inclusa nella convocazione.
- 9.6 La partecipazione alle riunioni può avvenire anche per via remota mediante audio o videoconferenza, con la medesima disciplina prevista dall'art.7.1 per le riunioni dell'Assemblea.
- 9.7 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da uno dei membri presenti, designato all'inizio della riunione. Il Segretario redige il verbale del Consiglio di Amministrazione.
- 9.8 La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
In caso di impossibilità a riunire il Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea.
- 9.9 Per la validità delle deliberazioni è necessario il parere favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.10 Il testo del verbale, redatto dal segretario della riunione e firmato dal presidente, qualora non letto al termine della riunione ed approvato seduta stante, sarà distribuito ai partecipanti per approvazione, che avrà luogo in una successiva seduta ovvero mediante procedura scritta.
- 9.11 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza trimestrale.
- 9.12 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire mediante consultazione scritta, che avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione, che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
Ai consiglieri è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni trenta.
La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.
La mancanza di risposta del consigliere entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo (o al revisore), se nominato,

indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.10 (Presidente)

10.1 Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea, fra personalità con competenza scientifica e professionale operanti nelle materie oggetto del Consorzio.

10.2 Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

10.3 Il Presidente, di concerto con il Direttore, esercita la vigilanza amministrativa sugli atti del Consorzio.

10.4 Il Presidente provvede, di concerto con il Direttore, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

10.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consorzio, la funzione vicaria, salvo impedimenti, viene esercitata dal consigliere più anziano per nomina o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art.11 (Direttore -Attribuzioni)

11.1 Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei soci.

11.2 Il Direttore:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esprimendo motivato parere sulle deliberazioni;
- b) provvede, d'intesa con il Presidente, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) coadiuva il Presidente nella preparazione del rapporto annuale sulla gestione del Consorzio;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione delle risorse umane disponibili per il Consorzio fra le varie attività e progetti del Consorzio;
- e) presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione gli stati di avanzamento ed i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività operative, avvalendosi a tale scopo di un gruppo di lavoro formato dai responsabili di progetti ed attività specifiche;
- f) cura responsabilmente l'attività di rendicontazione legata ai progetti presentati dal Consorzio, controfirmando la relativa documentazione unitamente al Presidente;
- g) verifica la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti dal Consorzio;
- h) porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente, tutte le questioni di carattere amministrativo-contabile che presentino particolari e motivate criticità.

Art. 12 (Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico)

12.1 Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Comitato Tecnico-Scientifico) è nominato dall'Assemblea, fra personalità con competenza scientifica e professionale operanti nelle materie oggetto del Consorzio.

12.2 Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) riferisce al Consiglio di Amministrazione su pareri e proposte del Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) coadiuva il Presidente e il Direttore nella preparazione del piano annuale delle attività;
- e) formula proposte motivate per l'avvio di iniziative di formazione e ricerca;
- f) esprime parere non vincolante sul piano annuale di attività, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico;

Art.13 (Comitato Tecnico-Scientifico)

13.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico (Comitato Tecnico-Scientifico) svolge organica funzione propositiva e consultiva e di indirizzo scientifico per le attività del Consorzio. Pareri e proposte del Comitato Tecnico-Scientifico sono riportati al Consiglio di Amministrazione a cura del Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime parere, non vincolante, sul piano annuale di attività del Consorzio.

13.2 I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono designati, su proposta del Coordinatore, dall'Assemblea, fra gli esperti negli ambiti scientifici di cui al precedente Art. 3 che possano dare un contributo positivo alle attività del Consorzio.

13.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Coordinatore.

13.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal Coordinatore.

13.5 La partecipazione alle riunioni può avvenire anche per via remota mediante audio o videoconferenza, con la medesima disciplina prevista dall'art.7.1 per le riunioni dell'Assemblea.

13.6 Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore.

13.7 Il Comitato Tecnico-Scientifico redige i propri pareri e proposte sotto forma di minute delle riunioni, che saranno acquisiti agli atti del Consorzio e fatte oggetto di comunicazione nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La redazione dei predetti pareri e proposte è a cura del Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art.14 (Collegio Sindacale)

14.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei consorziati secondo criteri di professionalità. I sindaci devono essere scelti tra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

14.2 Non possono far parte del Collegio Sindacale persone che hanno conflitti di interesse con i soci del Consorzio.

14.3 Il Collegio Sindacale:

- a) controlla l'amministrazione del Consorzio;
- b) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) svolge inoltre tutti i compiti e ha tutti i diritti e i poteri previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dagli art 2403 s.s. codice civile

- 14.4 Il Consiglio di Amministrazione trasmette al Collegio Sindacale la relazione sull'attività svolta e il bilancio di esercizio, almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea al cui esame devono essere sottoposti;
- 14.5 Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea convocata per l'approvazione delle relazioni sull'attività svolta dal Consorzio e del relativo rendiconto generale, sull'andamento e sulla regolarità dell'amministrazione, sulla regolarità della contabilità e sulla corrispondenza del rendiconto generale alla risultanza dei libri e delle scritture contabili.

Art. 15 (Domande di ammissione)

- 15.1 Le imprese e gli enti che intendono partecipare al Consorzio, devono indirizzare la relativa domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione.
- 15.2 La domanda di partecipazione dovrà contenere:
- a) l'indicazione della ragione sociale o denominazione e della sede;
 - b) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
 - c) la dichiarazione di conoscere e di accettare lo statuto del Consorzio;
 - d) le motivazioni principali della richiesta di adesione.

Art.16 (Ammissione dei Consorziati)

- 16.1 L'ammissione di nuovi consorziati può avvenire nei limiti specificati nell'art. 2.2.
- 16.2 La domanda di ammissione sarà esaminata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione che la sottoporrà all'approvazione definitiva dell'Assemblea.
- 16.3 La delibera di ammissione diverrà operativa dopo che il nuovo consorziato avrà provveduto al versamento della quota cui al successivo articolo 17 ed all'adempimento degli eventuali altri obblighi stabiliti dall'Assemblea.
- 16.4 Trascorso un mese dalla data della delibera di ammissione, senza che sia stata versata la quota di partecipazione e siano stati adempiuti gli eventuali obblighi particolari stabiliti dall'Assemblea, la delibera diverrà inefficace a far tempo dalla data della delibera stessa.

Art. 17 (Obblighi dei Consorziati)

- 17.1 Ciascun consorziato è obbligato:
- a. al versamento della quota di partecipazione
 - b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili.
- 17.2 Ciascun consorziato comunicherà prontamente al Presidente del Consorzio ogni sostanziale variazione del proprio assetto istituzionale.
- 17.3 Ciascun consorziato informerà tempestivamente il Presidente del Consorzio sulle deliberazioni dei propri organi aventi impatto sull'attività del Consorzio.
- 17.4 Il Consorzio può assumere obbligazioni solo in nome e per conto proprio e mai per conto dei singoli Consorziati, i quali saranno esclusi da ogni responsabilità per obbligazioni assunte dal Consorzio.

17.5 Il consorziato che risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti, sarà oggetto di provvedimento di esclusione, con la procedura specificata nel successivo art. 21.

Art. 18 (Proprietà intellettuale)

18.1 I risultati delle attività di ricerca svolte dal Consorzio, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del singolo consorziato ovvero del consorzio e del terzo che ha commissionato e cofinanziato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine, fatto salvo quanto disposto dalle normative nazionali, regionali e comunitarie per l'ottenimento dei relativi finanziamenti.

18.2 Il Consorzio potrà utilizzare, in forma gratuita, tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra lo stesso Consorzio e i consorziati/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti da attività del Consorzio non finanziate dai consorziati e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno al Consorzio ed ai consorziati, dietro specifica richiesta, i quali avranno licenza non esclusiva e gratuita di utilizzazione per le proprie finalità, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs. 30/2005.

Art.19 (Risorse umane e materiali)

19.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro prestato dal seguente personale:

- a) personale messo a disposizione dai consorziati, con le modalità previste dagli accordi bilaterali tra il Consorzio e i singoli consorziati, coordinando a tale scopo gruppi di ricerca per lo sviluppo di programmi di ricerca annuali o pluriennali;
- b) personale assunto dal Consorzio, sia in forma coordinata sia in forma subordinata, mediante contratti di diritto privato, secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, all'interno di una griglia di figure professionali deliberata dal Consiglio stesso per prestazioni correlate a specifici progetti finanziati.

19.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità, per il miglior svolgimento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consortili, il Consorzio si avvale anche:

- delle risorse materiali proprie del consorzio;
- delle eventuali risorse materiali, delle conoscenze tecniche, delle capacità professionali, dei beni, delle attrezzature e dei mezzi, messi a disposizione dai consorziati previa stipula di apposite convenzioni;
- delle risorse umane e materiali di organizzazioni di ricerca nazionali e internazionali, mediante la stipula di appositi accordi e contratti di collaborazione.

19.3 Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio può:

- a) utilizzare i contributi dell'Unione Europea e altre pubbliche istituzioni;
- b) utilizzare i proventi derivanti dall'esecuzione di contratti a seguito di gare competitive promosse da enti pubblici e privati;
- c) compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute utili, entro i limiti fissati da leggi e regolamenti che disciplinano la partecipazione ai consorzi degli enti pubblici aderenti, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione ad associazioni temporanee di scopo.

Art.20 (Cessazione e Recesso)

20.1 La qualità del consorziato si perde per recesso, esclusione, quando il consorziato abbia cessato l'attività di impresa o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio.

20.2 Il consorziato può recedere nei casi previsti dalla legge e in ogni caso le Università possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di gestione o per espresse prescrizioni

legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione al Consorzio.

20.3 La dichiarazione di recesso sarà indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione con un termine di preavviso di tre mesi.

Art.21 (Esclusione)

21.1 L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, sentito il parere del Collegio Sindacale, nei confronti del consorziato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in generale delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili e che l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;
- c) che sia posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa;
- d) acquirente a seguito di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda di un consorziato.

Art.22 (Responsabilità)

22.1 Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponde soltanto il Consorzio stesso, nei limiti del fondo consortile, di cui al successivo art. 23.

22.2 Il Consorzio può agire esclusivamente in nome e per conto proprio. E' esclusa la facoltà del Consorzio di rappresentare i singoli consorziati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

22.3 In caso di scioglimento del Consorzio, tutti i consorziati sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato al Consorzio, compreso il personale in formazione.

Art. 23 (Fondo Consortile e quote di partecipazione)

23.1 Il Fondo Consortile, costituito ai sensi dell'articolo 2614 del c.c, è determinato in Euro 25.823,00.

23.2 Il Fondo Consortile è suddiviso in un numero di quote uguali fra loro e pari al numero dei consorziati.

23.3 Ciascun consorziato possiede una quota di partecipazione al consorzio.

23.4 In caso di adesione di un nuovo consorziato, il fondo consortile aumenta nella misura della quota di adesione versata dal nuovo consorziato ed il numero di quote aumenta di una unità.

23.5 Nessun consorziato potrà cedere, o in qualsiasi modo trasferire, ad altri consorziati o a terzi tutta o parte della propria quota di partecipazione al Consorzio e qualsiasi diritto o interesse provenienti o comunque in connessione con il contratto di consorzio senza il consenso preventivo dell'Assemblea.

23.6 In caso di recesso o esclusione, il consorziato ha diritto al rimborso della sola quota versata all'atto dell'adesione.

Art. 24 (Esercizio sociale)

24.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 (Libri del Consorzio)

25.1 Oltre ai libri ed alle scritture contabili richieste dalla legge il Consorzio deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, comprese le Deliberazioni per Procedura Scritta;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

25.2 I libri di cui alle lettere a), e b), sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui alla lettera c) è tenuto a cura del Collegio Sindacale.

25.3 I consorziati hanno diritto ad esaminare i libri di cui sopra e di ottenere estratti a proprie spese.

Art. 26 (Scioglimento)

26.1 Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per l' avvenuto conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per deliberazione dell' Assemblea presa con voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto al voto;
- d) per provvedimento dell' autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.

Art. 27 (Liquidazione)

27.1 Verificatasi una causa di scioglimento, l' Assemblea nomina uno o più liquidatori.

27.2 I liquidatori hanno tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione. Soddisfatti i creditori, i liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio tra i consorziati del Consorzio in parti proporzionali alle rispettive quote di partecipazione.

27.3 Con la nomina dei liquidatori, cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Controversie)

28.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati, nonché tra i consorziati ed il Consorzio, derivanti dall'interpretazione o applicazione o esecuzione del presente Statuto, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Arbitro nominato dal Tribunale di Napoli, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Art. 29 (Disposizioni finali e transitorie)

29.1 Per quanto non previsto o disciplinato si applicano le disposizioni e gli articoli 2602 e seguenti del C.C.

29.2 All'atto dell'entrata in vigore della presente modifica di Statuto cessano le cariche sociali già in essere e contestualmente l'assemblea provvederà alle nuove nomine.